

Allegato II al dm 52/2011

Produttori/detentori

addetti per unità locale	contributo pericolosi
fino a 10	€120 (salvo tab. successiva)
da 11 a 50	€ 180
da 51 a 250	€ 300
da 251 a 500	€ 500
> 500	€ 800

addetti per unità locale	rifiuti pericolosi prodotti	contributo
da 1 a 5	fino a 200 kg/anno	€ 50
da 1 a 5	da 200 a 400 kg/anno	€ 60
da 5 a 10	fino a 400 kg/anno	€ 60

n.d.r.:

- Per i produttori il contributo è determinato in base al numero degli addetti a ciascuna unità locale ove si producono rifiuti per i quali è prescritta l'iscrizione; tale numero è riferito all'anno precedente.
- Qualora l'unità locale sia stata suddivisa in unità operative, il contributo è dato dalla somma del contributo dovuto per ciascun unità operativa sulla base del numero di addetti a ciascuna di esse nell'anno precedente.

Trasportatori

quantità annua autorizzata	contributo pericolosi	contributo trasportatori di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006
fino a 3.000 t/anno	€ 120	
fino a 6.000 t/anno	€ 140	
fino a 15.000 t/anno	€ 180	
fino a 60.000 t/anno	€ 250	
fino a 200.000 t/anno	€ 350	
oltre 200.000 t/anno	€ 500	
per ogni mezzo di trasporto	€ 150	fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo

n.d.r.:

- Per i trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo in via ordinaria (art. 212, commi 5 e 18, del d.lgs. n. 152/2006) il contributo è determinato, per la sede legale e per le eventuali sedi decentrate aggiuntive per cui viene richiesto un dispositivo USB, in base alle quantità annue che l'impresa è autorizzata a trasportare.
- È inoltre dovuto un ulteriore contributo pari ad un importo fisso per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
- Per i produttori iniziali di rifiuti abilitati a trasportarli essendo iscritti all'Albo con procedura semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, è dovuto un contributo commisurato solo al numero dei veicoli, fermo restando il contributo dovuto in qualità di produttori.
- Qualora l'impresa di trasporto sia iscritta sia come trasportatore di rifiuti prodotti da terzi (articolo 212, comma 5), sia come trasportatore dei propri rifiuti (articolo 212, comma 8), per i veicoli a motore, utilizzati sia per l'una che per l'altra categoria di iscrizione, si applica solo il contributo dovuto per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

Discariche (D1, D5, D12)

quantità in t/anno	contributo pericolosi
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
tra 100.000 e 250.000	€ 2.500
tra 250.000 e 1.000.000	€ 3.000
> 1.000.000	€ 4.000

Demolitori e rottamatori

quantità in t/anno	contributo
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

Frantumatori

quantità in t/anno	contributo
< 1.000	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 600

tra 50.000 e 100.000	€ 900
tra 100.000 e 250.000	€ 1.200
oltre 250.000	€ 1.500

Inceneritori rifiuti pericolosi (D10)

quantità in t/anno	contributo
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

Impianti di coincenerimento (R1)

quantità in t/anno	contributo pericolosi
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

Impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*)

quantità in t/anno	contributo pericolosi
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero.

Impianti di trattamento chimico fisico e biologico (D8, D9) (*)

quantità in t/anno	contributo pericolosi
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani.

Attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

quantità in t/anno	contributo pericolosi
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

n.d.r.:

- Per i recuperatori e per gli smaltitori di rifiuti il contributo è determinato per ciascuna categoria di iscrizione in base alle quantità di rifiuti recuperate o smaltite nell'anno precedente svolgendo le attività corrispondenti a ciascuna di dette categorie
- Sono considerate categorie autonome le discariche, i demolitori/rottamatori, i frantumatori, gli inceneritori, gli impianti di coincenerimento, gli impianti di trattamento chimico-fisico-biologico, gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, gli impianti di recupero di materia.
- Le operazioni inserite nella macro-categoria «Attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)», invece, devono essere considerate ai fini del calcolo del contributo singolarmente come individuate ai punti R5, R10, R11, R12 ed R13 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 ed ai punti D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14 e D15 dell'allegato B alla medesima parte quarta.

Altre categorie

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Consorzi | contributo unico annuo € 2.500 |
| • Intermediari | contributo unico annuo € 100 |
| • Organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi | contributo unico annuo € 100 |
| • Terminalisti, operatori logistici e raccomandatori marittimi | contributo unico annuo € 100 |
| • Centro raccolta/piattaforma | contributo unico annuo € 500 |